

**Sintetica analisi del
DECRETO-LEGGE n. 78/2009
Convertito con LEGGE 102/2009**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4/08/2009 – Supplemento ordinario n. 140 – è stata pubblicata la Legge n. 102 del 3 agosto 2009 di conversione del Decreto-Legge n. 78 del 1 luglio 2009 recante “*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1/07/2009, il cui titolo originario era “*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*”.

Il decreto-legge è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione (1/07/2009).

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, il 5/08/2009.

Si rileva, inoltre, che sempre nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4/08/2009 è stato pubblicato il Decreto-Legge 3 agosto 2009, n. 103 recante “*Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009*”, le cui modifiche al decreto-legge 78/2009 convertito con L. 102/2009, sono entrate in vigore anche il 5/08/2009. Nel presente commento si terrà conto, pertanto, anche delle ulteriori modifiche intervenute col citato decreto “correttivo”.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni, ed in particolare:

SOMMARIO

Art. 4-quater	Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici	pag. 2
Art. 9	Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni	pag. 5
Art. 15	Potenziamento della riscossione	pag. 7
Art. 17	Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei Conti	pag. 8
Art. 18	Tesoreria statale	pag. 19
Art. 19	Società pubbliche	pag. 20
Art. 20	Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile	pag. 21
Art. 22-ter	Disposizioni in materia di accesso al pensionamento	pag. 22
Art. 23	Proroga di termini	pag. 23

PARTE I
ECONOMIA REALE
TITOLO I
INTERVENTI ANTICRISI

Art. 4-quater – Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici.

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 86, il comma 5 e' abrogato;

c) all'articolo 87:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;

2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;

d) all'articolo 88:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;

3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» e' sostituita dalla seguente: «precisazioni»;

4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;

5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

6) al comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;

e) all'art. 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

h) all'art. 166:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 1 dell'articolo in esame, introdotto in sede di conversione, apporta una serie di modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006, al fine di semplificare alcune fasi di gara e ridurre i tempi di svolgimento delle relative procedure. In particolare:

a) modifica l'art. 70, comma 11, lett. *b*) nel senso di estendere, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, in caso di urgenza, la possibilità di ridurre il termine per la ricezione delle offerte al caso in cui l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, purché il termine stesso non sia inferiore a 45 giorni decorrenti dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte. Prima di tale modifica il suddetto termine non poteva essere inferiore a 80 giorni o, nel caso in cui le stazioni appaltanti avessero pubblicato un avviso di preinformazione, a 50 giorni (rispettivamente commi 6 e 7 dell'art. 70, D.Lgs. 163/2006).

Viene, altresì, specificato che la previsione relativa alla riduzione del termine per la ricezione delle offerte nelle suddette procedure, non si applica agli appalti di lavori di cui all'art. 53, comma 2, lett. *c*) in cui, cioè, i relativi contratti hanno ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.

b) Abroga il comma 5 dell'art. 86 che disponeva che le offerte andavano corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta di cui all'art. 87, comma 2 (a titolo esemplificativo tale norma elenca l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli, l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti, l'eventuale ottenimento di un aiuto di Stato, il costo del lavoro) relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

c) Sostituisce il comma 1 dell'art. 87 (relativo ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse) nel senso di prevedere che quando un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative, si specifica, alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'art. 88 (riguardante il procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse). Viene, inoltre, reintrodotta la disposizione soppressa di cui al precedente art. 86, comma 5, per cui all'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

In relazione alle modifiche introdotte, vengono, quindi, eliminati all'art. 87, comma 2, i riferimenti agli artt. 86, comma 5 (abrogato) e 87, comma 1 (modificato).

d) Modifica l'art. 88 relativo al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. In particolare, ai sensi del novellato art. 88:

1. il termine per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni richieste, sempre per iscritto, dall'amministrazione, non può essere inferiore a 15 giorni, anziché 10 (comma 1);
 2. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione del Codice degli appalti (non ancora emanato) per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti (nuovo comma 1-bis).
 3. A tal riguardo, il termine per presentare le suddette precisazioni non può essere inferiore a cinque giorni (comma 2).
 4. La stazione appaltante, o la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite (comma 3).
 5. Il termine entro il quale la stazione appaltante, prima di escludere un'offerta ritenuta eccessivamente bassa, convoca l'offerente e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile, viene ridotto da cinque a tre giorni (comma 4).
Permane la previsione di cui al comma 5, che prevede che se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
 6. Accanto al meccanismo progressivo della verifica delle offerte a partire dalla prima migliore, se la stessa appare anormalmente bassa, e procedendo nei confronti delle successive migliori offerte, fino all'individuazione di una non anomala, viene introdotta la facoltà, per la stazione appaltante, purché l'abbia previsto nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi da 1 a 5. Viene, inoltre, previsto che l'aggiudicazione avvenga nel rispetto delle disposizioni sulle procedure di affidamento e sul controllo degli atti (rispettivamente, artt. 11 e 12 del Codice).
- e) e f) all'art. 122, comma 9 (contratti di lavori pubblici sotto soglia) e all'art. 124, comma 8 (contratti di servizi e forniture sotto soglia) viene sostituito, a livello meramente formale, il riferimento all'art. 86, comma 5 (abrogato) con quello all'art. 87, comma 1 (modificato).

Le lettere g) e h) modificano i termini nell'ambito dei lavori per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

I commi successivi al primo dell'articolo in commento disciplinano l'ambito di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 e, in particolare, il comma 2 prevede che le disposizioni di cui alle lett. da a) a f) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (05/08/2009), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 9 – Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.

L'articolo in esame, originariamente composto da un unico comma, ha subito alcune modifiche in sede di conversione. Il comma 1, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dispone che, al fine di prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, come specificato in sede di conversione, le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT, di cui

all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (tra le quali vi sono anche le Università):

1. devono adottare, entro il 31 dicembre 2009 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; devono, inoltre, pubblicare le disposizioni adottate sul sito *internet* dell'amministrazione.

2. a tal fine e per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Sono esclusi dall'applicazione di tali disposizioni le aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni.

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, effettuano un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio già prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-*ter*, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni con L. 2/2009. Tale ultima norma prevede che i Ministeri avviano la citata attività di analisi e revisione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, comma 67, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) in cui vi è il riferimento al programma di analisi e valutazione – promosso dal citato Ministero – della spesa delle amministrazioni centrali, programma introdotto dall'articolo 1, comma 480, primo periodo, L. 296/2006 (Finanziaria 2007).

I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-*quater* del citato art. 9, che dispone che tali rapporti devono essere redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009 (e al momento non adottata). I suddetti rapporti, ai sensi dell'ultimo periodo del punto 4, come corretto in sede di conversione, sono inviati ai Ministeri vigilanti.

La legge di conversione ha inserito nell'articolo in commento il comma 1-*bis*. Tale norma concerne le regioni commissariate ai sensi della disciplina introdotta dalla legge finanziaria del 2005 sul ripiano dei debiti delle regioni nel settore sanitario. Attualmente, delle sei regioni che hanno stipulato un piano di rientro dal debito sanitario sono state commissariate le regioni Lazio, Molise e Campania. La disposizione consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, che vantano un credito nei confronti della regione commissariata, di esigere il pagamento del credito, di qualsiasi natura e non necessariamente correlato al settore sanitario, mediante un'istanza alla regione debitrice. Se l'amministrazione debitrice non provvede alla contestazione puntuale entro trenta giorni dall'istanza, il debito si intende riconosciuto nei termini di cui all'istanza medesima ed il pagamento avviene in modo automatico mediante intervento del tesoriere secondo le norme della delegazione di pagamento (artt. 1268 ss. c.c.).

TITOLO II

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Art. 15 – Potenziamento della riscossione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.

2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

[...]

Comma 1: al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13, legge 412/1991 – ai sensi del quale l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza – è disposto l'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2010, per l'Amministrazione finanziaria e per ogni altra Amministrazione pubblica, di fornire all'INPS e, come integrato dalla legge di conversione, agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, le informazioni, utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, presenti nelle banche dati a disposizione delle citate amministrazioni e relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

L'ultimo periodo del comma in esame è stato introdotto in sede di conversione e dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1/1/2010, dell'art. 35, commi 11, 12, 13 del D.L. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2009. Tali ultime norme prevedono:

- l'obbligo, per i percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno agli enti previdenziali erogatori (comma 11);
- la sospensione dell'erogazione della citata prestazione collegata al reddito, a partire dal rateo del mese di ottobre, in caso di omissione della presentazione della comunicazione entro il suddetto termine (comma 12);
- il ripristino della prestazione sospesa in caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione. Il ripristino dell'erogazione decorre dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il citato termine non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato (comma 13).

Comma 2: modifica l'art. 21, comma 15, legge 449/1997 (Finanziaria 1998) in materia di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte. In particolare la norma in esame dispone che il terzo pignorato di somme soggette per legge a ritenuta, qualora rivesta la qualità di sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto del 20%, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Come evidenziato nella relazione tecnica del decreto-legge, la norma impedisce che le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento possano essere corrisposte al creditore in assenza di ritenuta. Inoltre, nella relazione illustrativa, viene precisato che il successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità con le quali il terzo esecutato deve assolvere gli adempimenti dichiarativi e deve comunicare al soggetto debitore le ritenute effettuate al fine di consentire a questi di effettuare il conguaglio.

PARTE II

BILANCIO PUBBLICO

Art. 17 – Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei Conti.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. (Soppresso).

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente» .

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato.

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle societa' controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».

30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.».

30-ter. **Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla**

conclusione del procedimento penale (*Modifiche introdotte dal D.L. 103/2009 correttivo anticrisi*). Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullità puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, **limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.** (*Modifiche introdotte dal D.L. 103/2009 correttivo anticrisi*)»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione.».

30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma: «46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e puo' graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.

35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nell'ambito e nei limiti delle assunzioni per esse previsti, possono:

Comma 10: bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui alle Finanziarie 2007 (Legge 296/2006) e 2008 (Legge 244/2007).

Comma 11: bandire concorsi pubblici per titoli ed esami con specifica valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal medesimo personale in possesso dei requisiti di cui al comma 10 e da quello di cui all'art. 3, comma 94, lett. b), legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Tale ultima disposizione ha come destinatario il personale non dirigenziale già utilizzato con contratti di co.co.co. in essere al 1/01/2008 e che a tale data ha già svolto attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, presso la stessa amministrazione nel quinquennio antecedente al 28/09/2007.

Comma 12: assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16, L. 56/1987 (categoria B, selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e mobilità), il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10, maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. A tal fine ciascuna amministrazione predispone apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione, la cui efficacia è fissata al 31/12/2012.

Comma 13: destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili alle assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

Commi 15-17: tali disposizioni riguardano le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca che, già nel 2008 oltre che 2009, erano soggetti a limiti per le assunzioni di personale e prevedono il rinvio dei termini al 31/12/2010, che scadevano al 31/12/2009 per l'utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni. Si rileva che, in sede di conversione, è stato soppresso il comma 14 che rinviava, sempre al 31/12/2010, il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 (ai sensi delle limitazioni previste dall'art. 1, commi 523 e 643 della legge 296/2006, Finanziaria 2007).

Comma 18: parallelamente rinvia al 31/12/2010, per le Università, il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nel 2008. Tale rinvio determina una

“tesaurizzazione”, pur temporalmente limitata, nell’utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni.

Comma 19: la disposizione, modificata in sede di conversione, proroga al 31/12/2010 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate dopo il 30/09/2003 (e non più dopo il 1/1/2004 come originariamente previsto dal decreto-legge).

Comma 23: modifica l’art. 71 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con legge 133/2008, in materia di assenze dal servizio, prevedendo alla lettera

b) legislativamente la possibilità di presentazione di certificazione medica rilasciata anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (e, quindi, colmando il vuoto normativo cui il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva fatto fronte in via interpretativa);

c) la soppressione delle fasce orarie. In tal modo la reperibilità del lavoratore pubblico malato torna ad essere di 4 ore: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19;

d) l’abrogazione del comma 5 che disponeva l’applicazione del regime economicamente sanzionatorio, ai fini del trattamento accessorio, a tutti i tipi di assenze dal servizio, con alcune limitate esclusioni. Da tale abrogazione il regime sanzionatorio è limitato alla sola tipologia di assenze per malattia, salvo le specifiche per essa previste. È precisato che tale previsione si applica alle assenze effettuate successivamente al 1/7/2009 (entrata in vigore del Decreto-Legge);

e) l’inserimento:

- del comma *5-bis*, in base al quale gli accertamenti medico-legali effettuati dal Servizio sanitario nazionale rientrano nei compiti istituzionali dello stesso con la conseguente incidenza su di esso dei relativi oneri economici;
- del comma *5-ter* che destina, a copertura dei predetti oneri, specifico finanziamento per il Servizio sanitario nazionale.

Comma 26: apporta ennesime modifiche all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 relativo ai contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare

- a. indica il lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1 lett. *d)*, D.Lgs. 276/2003 – attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico – tra le tipologie contrattuali flessibili oggetto di disciplina da parte dei contratti collettivi nazionali;
- b. prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di istruzioni fornite con direttiva dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come specificato in sede di conversione), un rapporto informativo analitico sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da inviare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 286/1999, nonché al Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Viene, altresì, previsto che, al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile, non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Con questa novella è stata, pertanto, eliminata la disposizione che vietava alle pubbliche amministrazioni di utilizzare il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;

- c. sostituisce il comma 4 prevedendo che le informazioni di cui al punto precedente devono riguardare anche l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili;
- d. prevede che le disposizioni (art. 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del D.Lgs. 368/2001) che dispongono il diritto di precedenza del lavoratore assunto a termine, nelle assunzioni a tempo indeterminato e, nel caso di attività stagionali, nelle assunzioni per lo svolgimento di tali attività, si applicano esclusivamente al personale assunto mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (per le Università la categoria B), facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Comma 27: modifica nuovamente l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che per i rapporti attivati ai sensi di questa disposizione si applicano le previsioni di cui all'art. 36, comma 3; ciò comporta che anche tale tipologia di contratti rientra nel citato rapporto informativo.

Comma 28: modifica l'art. 65, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, prevedendo, tra le ipotesi di validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, anche quella in cui l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata.

Comma 29: aggiunge l'art. 57-*bis* al Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e prevede l'istituzione dell'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati

- la struttura organizzativa;
- l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo;
- gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

La realizzazione e la gestione dell'indice è affidata al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

L'aggiornamento degli indirizzi e del contenuto dell'indice deve essere effettuato dalle amministrazioni con cadenza almeno semestrale e la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Commi 30-31 (CORTE DEI CONTI): il comma 30 estende la tipologia di atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti – che non riguarda provvedimenti emessi dalle Università – includendo anche gli atti e contratti stipulati dalle amministrazioni statali per il conferimento di incarichi esterni (ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001) e quelli per il conferimento di incarichi di studio e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 266/2005.

Il comma 30-*bis*, inserito dalla legge di conversione, attribuisce alla sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativamente ai controlli previsti per le nuove fattispecie introdotte dal, poc' anzi esaminato, comma 30.

Il comma 30-*ter* – anch'esso inserito in sede di conversione e modificato dall'art. 1, lett. a) num. 1) del D.L. 103/2009 recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi in esame ed entrato in vigore il 5/08/2009 – dispone che:

- le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie di danno erariale direttamente previste e sanzionate dalla legge.
- Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi e modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Tale ultimo provvedimento reca norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il citato art. 7, in particolare, prevede l'obbligo per l'autorità giudiziaria penale di comunicare la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti di dipendenti pubblici per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (peculato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) al competente procuratore regionale della Corte dei conti, affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Inoltre, come precisato dal decreto-legge 103/2009 (correttivo del decreto anticrisi) la prescrizione (cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta) è sospesa fino alla conclusione del procedimento penale.

Il quarto periodo del comma in esame prevede, poi, che qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. L'unica deroga prevista è il caso in cui sia stata già pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (5/08/2009).

Il comma 30-*quater*, introdotto in sede di conversione, riveste notevole importanza in materia di giudizio di responsabilità dell'amministratore e del dipendente pubblico. La norma, infatti, modifica l'art. 1 della legge 20/1994 – articolo che disciplina l'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti – e, in particolare:

- a) novella il comma 1 disponendo l'esclusione, in ogni caso, della gravità della colpa quando il fatto dannoso trae origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità. Pertanto, il legislatore indica un caso di «colpa lieve» che, quindi, non comporta l'insorgere della responsabilità amministrativa: qualora, infatti, l'adozione di un provvedimento, dal quale è derivato un danno per il bilancio, sia suffragata dal vaglio positivo di un organo preposto al

controllo preventivo di legittimità, il soggetto, che ha adottato il provvedimento, non sarà responsabile dell'evento dannoso *limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo*.

- b) Modifica il comma 1-*bis* e precisa che, nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione dell'addebito, il giudice contabile deve tener conto dei vantaggi comunque conseguiti, dall'azione amministrativa censurata, non solo dall'amministrazione di appartenenza degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità o dalla comunità amministrata, ma anche da una diversa amministrazione.

Il comma 30-*quinquies*, anch'esso inserito dalla legge di conversione, modifica l'art. 10-*bis*, comma 10, D.L. 203-2005, che reca un'interpretazione autentica delle norme in materia di azione di responsabilità e spese legali. Nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti, in caso di proscioglimento nel merito, è previsto che le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte medesima, sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza; con la modifica in esame viene rafforzata la previsione precisando che il giudice contabile non può disporre la compensazione delle spese del giudizio.

Il comma 31 prevede che, in materia di finanza pubblica, il Presidente della Corte dei Conti possa disporre che le sezioni unite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza.

Commi 35-*novies* e 35-*decies* (RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Il comma 35-*novies*, aggiunto dalla legge di conversione, sostituisce l'art. 72, comma 11, D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, e successive modificazioni. Tale ultima norma prevedeva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, con un preavviso di 6 mesi, con il pubblico dipendente che avesse compiuto un'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni. Il nuovo comma 11, nel prevedere la possibilità di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, rispetto alla disposizione previgente,:

- limita tale facoltà al triennio 2009-2011;
- dispone che la risoluzione necessiti del compimento dell'anzianità massima contributiva di quarant'anni del personale dipendente (com'era nella versione originaria del comma 11, prima della modifica apportata dall'art. 6, comma 3 della legge 15/2009);
- estende tale facoltà anche al personale dirigenziale;
- dispone che la possibilità in esame deve rientrare nell'esercizio dei poteri di organizzazione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 165/2001;
- prevede la non applicazione della norma non solo ai magistrati ed ai professori universitari, ma anche ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa;
- prevede l'applicazione dell'istituto anche nei confronti dei pubblici dipendenti che hanno beneficiato dell'art. 3, comma 57, legge 350/2003, cioè di coloro che, sospesi o collocati anticipatamente a riposo per procedimenti penali, sono stati reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento.

Il comma 35-*decies*, inserito dalla legge di conversione, fa salve:

- le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, in applicazione dell'art. 72, comma 11, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore dell'art. 6, comma 3, della legge 15/2009 (20/03/2009), che, si ricorda, aveva sostituito l'anzianità massima contributiva con quella di servizio;
- i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della suddetta data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

Art. 18 – Tesoreria statale.

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

Comma 4: prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1, comma 5, L. 311/2004 (tra le quali vi sono anche le Università), possono essere estesi i seguenti provvedimenti richiamati nella norma e che riguardano le società non quotate totalmente possedute dallo Stato e gli enti pubblici nazionali e in particolare i provvedimenti con cui:

- sono fissati i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa;
- può essere stabilito che le società devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato ed il relativo tasso di interesse da riconoscere sulla giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato;
- sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

Art. 19 – Società pubbliche.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

b) (soppressa).

[...]

Il comma 1 della norma in esame ha subito, in sede di conversione, una sostanziale modifica volta a restringerne il campo applicativo. Essa, infatti, estende le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, alle sole società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (prima la norma era destinata alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo), inserite nell'elenco ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, o che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, o che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società dovranno, inoltre, adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Il comma 2 della disposizione in commento, con la lettera *a*) modifica il comma 28 dell'art. 3, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) prevedendo che la delibera motivata, con cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, autorizzano l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali, deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

In sede di conversione è stata soppressa la lettera *b*) del comma in esame, che modificava il comma 29 della citata legge, nel senso che prevedeva il termine del 30 settembre 2009 per la cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate. Occorre rilevare che il termine originario era il 30 giugno 2009 e che esso è stato recentemente prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 71, comma 1, lett. *e*) della legge 69/2009, termine, quest'ultimo, pertanto, in vigore per le suddette cessioni in quanto entrato in vigore successivamente a quello previsto nel decreto-

legge che, come in precedenza auspicato, è stato, anche da un punto di vista formale, eliminato.

Con la soppressione della lettera *b*) è venuta meno, altresì, la disposizione secondo cui il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione delle società e partecipazioni vietate determina responsabilità erariale.

Art. 20 – Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;

b) nel secondo periodo sono sopprese le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

c) nel terzo periodo sono sopprese le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente 6-bis:

«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione in esame detta norme finalizzate al contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e prevede che a decorrere dal 1/1/2010 le domande volte a ottenere benefici nella materia debbano essere presentate all'INPS.

Art. 22-ter – Disposizioni in materia di accesso al pensionamento.

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

L'articolo in esame è stato inserito in sede di conversione.

Comma 1: modifica l'art. 2, comma 21, della legge 335/1995 che prevede la facoltà, per le lavoratrici dipendenti pubbliche, al compimento di 60 anni di età, di conseguire il trattamento pensionistico per raggiunti limiti d'età. Il comma 1 dell'art. 22-ter in commento dispone il graduale innalzamento da 60 a 65 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia delle predette lavoratrici. In particolare a partire dal 1 gennaio 2010 il citato requisito anagrafico è elevato di un anno ogni biennio fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Ciò significa che:

- fino al 31 dicembre 2009 l'età anagrafica è di 60 anni
- dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 l'età anagrafica è di 61 anni
- dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 l'età anagrafica è di 62 anni
- dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 l'età anagrafica è di 63 anni
- dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 l'età anagrafica è di 64 anni
- dal 1 gennaio 2018 l'età anagrafica è di 65 anni.

È previsto, poi, quale clausola di salvaguardia, che le lavoratrici che maturano, entro il 31 dicembre 2009, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Restano, inoltre, escluse dall'applicazione della nuova disposizione le discipline che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché il personale delle forze armate, del corpo

della guardia di finanza, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco (D.Lgs. 165/1997).

Risulta opportuno rilevare che la modifica intervenuta con l'art. 22-ter, comma 1, come specificato dalla norma medesima, è volta a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07. In tale pronuncia il giudice europeo ha individuato nel regime gestito dall'INPDAP un regime c.d. professionale (a differenza di quello c.d. legale gestito dall'INPS) con la conseguente applicazione della direttiva 86/378/CEE e dell'articolo 141 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), i quali vietano qualsiasi discriminazione retributiva in base al sesso. Inoltre, il giudice ha considerato il trattamento pensionistico, per i dipendenti pubblici, come una forma di retribuzione differita. Alla luce di tali considerazioni è stato ritenuto discriminatorio il sistema pensionistico italiano per il pubblico impiego, che stabilisce che l'età pensionabile sia di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.

Comma 2: dispone l'adeguamento, dal 1 gennaio 2015, dei requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico di tutti i lavoratori, in relazione all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e validato dall'Eurostat con riferimento ai 5 anni precedenti. La norma prevede, inoltre, che in sede di prima attuazione l'incremento non può essere superiore a tre mesi e che la normativa tecnica di attuazione è emanata, entro il 31 dicembre 2014, con un regolamento di delegificazione su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 3: dispone che le economie derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificate in 120 mln di euro nell'anno 2010 e 242 mln di euro a decorrere dall'anno 2011, confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza.

Art. 23 – Proroga di termini.

[...]

16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».

[...]

20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

[...]

21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».

[...]

21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010».

[...]

Comma 16: proroga al 1 gennaio 2010 l'entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria (*class action*) prevista dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Il previgente termine era il 1 luglio 2009.

Comma 20: proroga il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, modificando la norma che aveva disposto la proroga fino al 31 maggio 2009.

Comma 21-quater: introdotto dalla legge di conversione, estende all'esercizio finanziario 2010 la disciplina di cui all'art. 60, comma 3, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con L. 133/2008, che ha introdotto, in via sperimentale e limitatamente all'esercizio finanziario in corso, modalità di rimodulazione, nel limite del 10% degli stanziamenti, tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito.

Comma 21-decies: la norma, inserita in sede di conversione, estende fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2010, la previsione per cui i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

ALLEGATO: testo completo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.